



# CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

V DIREZIONE "AMBIENTE E PIANIFICAZIONE" –

*Servizio Controllo Gestione Rifiuti*

*Ufficio Controllo ed Autorizzazioni*

Via San Paolo, Is. 361 (ex I.A.I.) - 98122 Messina - Tel. 090776139 – 575 fax 0907761649-

P.E.C.: [protocollo@pec.prov.me.it](mailto:protocollo@pec.prov.me.it) -

Prot. .... /AMB Data .....

---

**OGGETTO: Circolare Impianti gestione rifiuti – requisiti di conformità agli strumenti di Pianificazione Urbanistica.**

Sportello Unico Attività Produttive – S.U.A.P.  
Comuni della provincia di Messina  
LORO SEDI

Pervengono a questo Servizio Controllo Gestione Rifiuti, comunicazioni per l'ammissione alle procedure semplificate di cui agli artt. 214 e 216 del D. Lgs. n. 152/2006, per impianti in fase di rinnovo o di nuova iscrizione, ubicati in zone destinate a verde agricolo, ai sensi dei vigenti, rispettivi strumenti di pianificazione urbanistica.

Come già illustrato con le Circolari prot. n. 22434 del 15/06/2021 e n. 0024296/21 del 30/06/2021, inviate a tutti i Comuni della provincia di Messina in merito al requisito della conformità urbanistica, si ribadisce che tale situazione non può essere sanata in fase di rinnovo di autorizzazione, in quanto le " procedure semplificate " **non** prevedono alcuna deroga in materia urbanistica.

Preliminarmente, si coglie l'occasione per rinnovare l'invito a voler attuare uno screening già in fase di ricezione delle istanze da parte dei competenti S.U.A.P., sulla sussistenza o meno, della conformità urbanistica delle singole attività oggetto di richiesta di iscrizione all'albo provinciale recuperatori.

Altro aspetto parimenti importante è la conformità dei manufatti alle norme urbanistiche edilizie, presupposto indispensabile per il rilascio del certificato di agibilità, stante che è da escludere che possa essere utilizzato, per qualsivoglia destinazione, un fabbricato non conforme alla normativa urbanistica – edilizia.

Ne deriva che il concetto di conformità della costruzione comprende anche la destinazione d'uso dell'immobile, ciò anche in relazione alla necessità che sia coerente e conforme con la destinazione assegnata all'area dallo strumento di pianificazione urbanistica comunale.

La destinazione d'uso di un immobile è quella impressa dal titolo abilitativo, e l'accatastamento non costituisce idoneo strumento per evidenziare la reale destinazione d'uso di singole porzioni immobiliari e della loro relativa regolarità urbanistica – edilizia e, comunque, solo in difetto di indicazioni nei titoli abilitativi.

Non assume rilievo un uso che, in concreto, sia stato praticato sull'immobile anche se protratto nel tempo, e comunque inidoneo a determinare un consolidamento di situazioni ed a modificare la qualificazione giuridica dell'immobile.

L'altro aspetto, parimenti importante da attenzionare, è quello relativo alla presenza di impianti produttivi proprio nei pressi dei torrenti o in aree destinate a verde agricolo.

Il tema ha assunto nuove ragioni di interesse riconducendosi ai molteplici aspetti che coinvolgono non solo l'urbanistica e l'edilizia, in connessione alla tutela demaniale e idraulica delle acque e delle relative fasce di rispetto, ma altresì all'ambiente ed all'energia.

Per tali motivazioni, il contributo conoscitivo che i Comuni sul proprio territorio, sono in grado di fornire, rappresenta un elemento di altissima rilevanza.

I requisiti di carattere urbanistico che l'impianto deve poter dimostrare di possedere e che attestano la totale compatibilità dell'attività di recupero con la matrice territoriale nella quale ha sede, possono essere riscontrati solamente dal comune di appartenenza, al quale la Città Metropolitana deve potersi riferire al fine di garantire la perfetta regolarità dell'atto di iscrizione.

Si significa pertanto che, eventuali istanze che non dimostrino la sussistenza inequivocabile dei requisiti in materia urbanistica - edilizia, relativi ad insediamenti produttivi in aree destinate a verde agricolo o per quanto riguarda i torrenti nelle zone di tutela assoluta o di rispetto, saranno rigettate.

La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni con una estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione.


Tale area deve essere adeguatamente protetta ed adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio, escludendosi, pertanto, tutte le altre opere.

Si rimanda anche a quanto dettato dal R.D. n. 523 del 1904 relativamente al divieto di costruzione ad una certa distanza dagli argini dei corsi d'acqua demaniali, imposto **dall'art. 96 lett. f, che ha carattere assoluto ed inderogabile.**


La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa.

Ringraziando per la collaborazione, si confida in una puntuale e rigorosa osservanza delle presente.

Il Resp. Ufficio  
Domenico Migliorato



Il Resp. del Servizio  
dott.ssa Rosa Arnò



Il Dirigente  
Dott. Salvo Puccio

